R.G. 6/2022

**TRIBUNALE DI PISA**

**Sezione Procedure Concorsuali**

**Accordo di composizione della crisi**

Il Giudice Designato alla procedura di sovraindebitamento iscritta all'R.G.F. n. 6/2022;

Esaminata la proposta di accordo del consumatore depositata il 23/6/2022 dal Sig (CF. nato a il e residente in ), in , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. (CF. ) presso il cui studio è elettivamente domiciliato in alla n. (PEC:

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9/1/2023;

Letta la relazione *ex* art. 12, co. 1, L. 3/2012 depositata dal professionista facente funzioni di OCC in data 1/12/2022 e quella conclusiva del 25/12023;

ha emesso il seguente

**DECRETO**

1. Il ricorrente versa in **stato di sovraindebitamento a causa** del sopravvenuto squilibrio economico patrimoniale determinato dai debiti maturati sia a titolo personale che quale socio della ", dedita all'attività di installazione e riparazione di impianti elettrici, idraulici, igienico sanitari e di riscaldamento, di cui il ricorrente è stato socio ed amministratore fino al 27/4/2018.
2. **L'esposizione debitoria complessiva** del ricorrente ammonta ad euro 467.771,09 e può essere così riepilogata:

| | Creditore | Tipologia | Privilegi | Importo deb. residuo | FONTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | 2751-bis c. 1 | 54.455,12 | |
| 2 | | | 2751-bis c. 1 | 31.936,00 | |
| 3 | | | 1° grado artt. 2753-2778 | 75.443,03 | |
| 4 | | | 7° grado II.II. artt. 2758-2778 | 1.757,62 | |
| 5 | | | 18° grado II.DD. artt. 2752 c.1-2778 | 50.651,78 | |
| 6 | | | 19° grado artt. 2752 c.3-2778 | 38.374,46 | |
| 7 | | | 20° grado artt. 2752 c.4-2778 | 23.664,60 | |
| 8 | | | 18° grado II.DD. artt. 2752 c.1-2778 | 3.657,25 | |
| 9 | | | 19° grado artt. 2752 c.3-2778 | 17.786,44 | |
| 10 | | | 20° grado artt. 2752 c.4-2778 | 11.207,97 | |
| 11 | | | 1° grado artt. 2753-2778 | 5.338,81 | |
| 12 | | | 1° grado artt. 2753-2778 | 8.179,30 | |
| 12 | | | 18°grado II.DD. artt. 2752 c.1-2778 | 44.889,78 | |
| 13 | | | 18°grado II.DD. artt. 2752 c.1-2778 | 5.537,02 | |
| | | | **TOTALE PRIVILEGIO** | **372.879,18** | |
| 14 | | | | 86.641,00 | |
| 15 | | | | 4.420,49 | |
| 16 | | | | 3.830,42 | |
| | | | **TOTALE CHIROGRAFARI** | **94.891,91** | |

Alla somma così individuata devono essere aggiunte le spese relative alla presente procedura che il preventivo accettato dal ricorrente quantifica in € 7.500,00.

3. **L'attivo della proposta** presentata dal Debitore ammonta ad € 52.000, composti da redditi già nella disponibilità del debitore per € 20.000 e da finanza esterna fornita dai figli per € 50.000.

4. Quanto al **patrimonio** del Debitore le uniche entrate del Debitore sono relative alla pensione pari a circa euro 1.100,00 (alla quale si giustappone quella della moglie per € 1.300), quasi interamente assorbito dalle spese per il mantenimento del nucleo familiare.

Viene escluso dall'attivo messo a disposizione:

a) ½ di un immobile ubicato in identificato catastalmente al foglio , particella sub. e sub graffati (A2) e al foglio particella sub (C6); tale immobile è posseduto in comproprietà con la moglie del ricorrente, Sig.ra nata il codice fiscale ;

**b)** 1/3 di un appezzamento di terreno in località identificato al Catasto Terreni del Comune di

foglio particella qualità vigneto classe 2 mq. R.D. € R.A.

**c)** 1/3 di un appezzamento di terreno in identificato al Catasto Terreni del Comune di ( ) foglio particella qualità vigneto classe 2 mq. R.D. R.A. ;

**d)** 1/3 di un appezzamento di terreno in località ; identificato al Catasto Terreni del Comune di ( foglio , particella qualità seminativo arborato classe 1 mq. R.D. R.A. € ; i suddetti terreni risultano classificati in Zona agricola ordinaria Zona E1 come risultante da certificato di destinazione urbanistica prot. 15325/2021 rilasciato in data 11/05/2021.

**e)** 1/3 di un fondo ubicato nel Comune di Via foglio particella sub. categoria C/6 classe 1 consistenza mq rendita ;

**f)** 1/3 di un fondo ubicato nel Comune di Via foglio particella sub. categoria classe 1 consistenza mq rendita €

5. Il Debitore, come attestato dallo stato di famiglia allegato al ricorso, vive attualmente con la moglie signora

Le spese che mensilmente sostiene per far fronte al mantenimento proprio e della famiglia sono stimate in € 2.100 mensili.

3. Per far fronte al proprio sovraindebitamento il ricorrente ha presentato domanda di avvio della procedura all'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso la Camera di Commercio di Pisa, di talché quest'ultimo ha **nominato**, quale **gestore della crisi**, la **Dott. Maurizio Rubbini.** Conseguentemente il debitore ha elaborato la proposta con l'ausilio dei professionisti direttamente nominati e del menzionato gestore nominato dall'OCC.

4 La **proposta di accordo formulata** dal debitore ai propri creditori prevede che la destinazione dei complessivi € 52.000 di attivo disponibili avvenga mediante la messa a disposizione di tale somma in unica soluzione entro tre mesi dalla omologa dell'accordo.

Il piano risulta, in definitiva, così articolato mediante il pagamento degli ex dipendenti, creditori privilegiati, per € 20.000,00, utilizzando la finanza interna, nella misura del 23,15% circa e dei privilegiati degradati a chirografo e chirografari per € 32.500,00 nella misura del 8,52% circa, utilizzando il residuo della finanza esterna.

5. La relazione del Gestore della Crisi *ex* art. 9 comma 3-*bis*, l. n. 3/2012 ha attestato la **completezza ed attendibilità** della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché l'assenza di atti del debitore impugnati dai creditori.
6. Per quanto concerne la **valutazione di fattibilità** della proposta, l'O.C.C. formula una prognosi positiva, ritenendola ragionevolmente attuabile nei tempi previsti. Il giudizio dell'esperto appare condivisibile, tenuto conto che l'assenza di qualsivoglia attività *stricto sensu* liquidatoria elimina ogni margine di incertezza in ordine alle tempistiche dell'adempimento e alla percentuale di soddisfacimento dei creditori.
7. L'esecuzione del presente piano appare più conveniente dell'**alternativa liquidatoria**. Come evidenziato dal professionista facente funzioni di OCC nella propria relazione, da intendersi qui integralmente richiamata, la vendita delle quote di comproprietà indivisa sugli immobili facenti parte del patrimonio del Debitore risulterebbe alquanto difficoltosa e condurrebbe ad un inevitabile deprezzamento gli immobili in sede di vendita.
Per altro verso, solo l'omologa del piano garantisce l'apporto di finanza esterna proveniente da un terzo assuntore, vieppiù costituente la maggioranza delle risorse complessivamente messe a disposizioni della massa dei creditori. A ciò giustappone che le tempistiche estremamente rapide di soddisfazione proposte dal debitore rappresentano elemento ulteriore e a favore dell'alternativa proposta in luogo di quella liquidatoria.
8. Il Giudice dà atto del **regolare svolgimento della procedura**. Egli ha ritenuto che la proposta soddisfacesse i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 ed ha fissato con decreto l'udienza ex art. 12-bis, 1° co., disponendo la comunicazione della proposta e del decreto ai creditori presso la loro residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata. Nel decreto di apertura è stata altresì stabilita la pubblicazione della proposta sul sito www.astegiudiziarie.it nonché la trascrizione del decreto a cura dell'OCC presso gli uffici competenti ed è stato disposto che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, i creditori con titolo o causa anteriore non possano, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi e acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.
9. All'udienza dell'8/1/2022, tenutasi in modalità di trattazione scritta, il Gestore nominato dall'organismo di composizione della crisi, dopo aver dato atto di aver effettuato a mezzo Pec la comunicazione della proposta, della propria attestazione del decreto di fissazione dell'udienza ai creditori via Pec ai creditori, ha riferito che nessun creditore si è espresso, con la conseguenza che, secondo il meccanismo

del silenzio assenso, l'accordo deve ritenersi **approvato dai creditori** con una maggioranza del 100%.
10. In data 25/1/2023 il professionista facente funzioni di OCC ha depositato un'informativa con la quale ha dato atto che, trasmessa ritualmente a tutti i creditori la relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della suddetta percentuale ai sensi dell'art. 12, co. 1, l. 3/2012, nessuno dei creditori ha sollevato contestazioni.

**OSSERVATO** che:

Alla proposta sono stati allegati i documenti di cui all'art. 9 della legge, tra i quali l'attestazione sulla fattibilità del piano.

L'organismo di composizione della crisi nell'attestazione allegata alla proposta ha ritenuto il piano fattibile, previo esame di ciascuna posta dell'attivo e del passivo;

Il contenuto della proposta rispetta il modello legale di cui agli artt. 7, 8 e 9 della medesima legge e non sono stati accertati atti di frode;

Complessivamente sono stati eseguiti gli adempimenti previsti dalla legge e la procedura si è svolta secondo le modalità di cui agli artt. 12-*bis* e 12 in quanto richiamato;

**RITENUTO** che:

Il ricorrente ha la propria residenza nel circondario di questo Tribunale e non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla legge n. 3/2012;

Esso non ha fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti di cui al capo II della legge 3/2012, né ha subito alcuno dei provvedimenti previsti dagli artt. 14 e 14-*bis* della medesima legge o fornito documentazione che non consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

La fattibilità del piano è stata attestata dall'organismo di composizione della crisi;

**P.Q.M.**

**OMOLOGA** l'accordo di composizione della crisi proposto dal Sig. (C.F.: ), nato a il e residente a , via

**DISPONE** che l'organismo di composizione della crisi vigilerà sull'esatto adempimento dell'accordo, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano. Il medesimo dovrà riferire al giudice: 1) ogni circostanza suscettibile di determinare

l'impossibilità di pervenire all'attuazione del piano 2) ogni circostanza che possa costituire grave e giustificato motivo per la sospensione degli atti di esecuzione dell'accordo; 3) la mancata esecuzione, entro 90 gg. dalle scadenze previste, dei pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

**DISPONE** che sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi deciderà il giudice investito della procedura.

**DISPONE** che l'istante effettui i pagamenti ai creditori nella misura e secondo le modalità indicate nel piano omologato come riportate nella parte motiva.

**DÀ ATTO** che, ai sensi dell'art. 12-*ter* L. 3/12, dalla data dell'omologazione, i creditori per causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio della debitrice e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto dell'accordo;

**DISPONE** che il presente provvedimento sia comunicato, a cura dell'OCC, a ciascun creditore presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o posta elettronica certificata

**DISPONE** che a cura dell'Organismo di Composizione della Crisi si provveda a dare pubblicità al presente decreto di omologa mediante pubblicazione sul sito del Tribunale ed inserimento dello stesso sul sito internet www.astegiudiziarie.it

Pisa, 6/3/2023

Il giudice

Dott. Marco Zinna

**N. R.G. 6/2022**

**TRIBUNALE DI PISA**
**SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI**

Il Giudice,

Vista l'istanza con la quale il Dott. Maurizio Rubbini ha richiesto la correzione del decreto di omologa dell'accordo di composizione della crisi presentato dal Sig. [redacted], nella parte in cui indica erroneamente le generalità del destinatario del provvedimento;

Ritenuto trattarsi di un mero errore materiale di trascrizione, emendabile secondo la procedura di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c.;

**DISPONE**

la correzione del predetto errore materiale, mediante la sostituzione, a p. 5 del decreto, dell'espressione "[redacted] (C.F.: [redacted]), nato a [redacted] il [redacted] e residente a [redacted], via [redacted] con l'espressione "[redacted] (CF. [redacted] nato a [redacted] il [redacted] e residente in [redacted], in [redacted]".

Manda alla Cancelleria per la trascrizione del presente provvedimento di correzione sull'originale dell'atto.

Pisa, 13/03/2023

Il Giudice
Dott. Marco Zinna